SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 167**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 18 luglio 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 16 luglio 1991, n. 211.

Interventi per il miglioramento qualitativo e la prevenzione dell'inquinamento delle acque destinate al consumo umano, nonché differimento del termine in materia di qualità delle acque di balneazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il finanziamento degli interventi finalizzati al miglioramento qualitativo ed alla prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile, nonché di prorogare i termini in materia di qualità delle acque di balneazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'ambiente e della sanità, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per l'attuazione dei piani di intervento adottati dalle regioni interessate dall'emanazione dei decreti di deroga ai sensi degli articoli 16, 17, comma 3, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, per garantire l'approvvigionamento idropotabile conforme ai requisiti di qualità stabiliti dall'allegato I del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 1988 e per assicurare la bonifica e/o il risanamento degli acquiferi contaminati, le regioni medesime, d'intesa con le autorità di bacino, sono autorizzate:

a) ad utilizzare, fino all'importo massimo di lire 20 miliardi per ciascuna regione, i fondi statali con destinazione vincolata, già trasferiti alle regioni, ed in particolare i fondi previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e la prevenzione dell'inquinamento delle acque, che risultino disponibili in relazione a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2-*quater*, del medesimo decreto con esclusione del Fondo nazionale trasporti e del Fondo sanitario nazionale. Le predette autorizzazioni di spesa si intendono quindi contestualmente ridotte per l'ammontare dell'utilizzo del limite massimo;

b) ad utilizzare le disponibilità relative agli interventi di cui alla legge 18 marzo 1989, n. 183, nel limite massimo del 50 per cento delle quote destinate — sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 1991 — alla realizzazione di interventi nei rispettivi bacini regionali ed in quelli interregionali, previe relative intese tra le regioni interessate. Nei bacini di rilievo nazionale, le autorità di bacino, nel limite massimo predetto, individuano gli interventi da finanziare con le disponibilità di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che si intendono quindi contestualmente ridotte per l'ammontare dell'utilizzo del limite massimo;

c) ad utilizzare, fino al limite massimo del 50 per cento, le risorse previste a favore di ciascuna regione, per l'anno 1991, in relazione al programma generale per la depurazione delle acque di cui al programma triennale 1989-1991 per la tutela ambientale, approvato dal CIPE con delibera del 3 agosto 1990, nei limiti delle disponibilità derivanti dalla legge 28 agosto 1989, n. 305, e dal decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 283, e nel rispetto delle procedure previste dalla legge e dal decreto-legge citati. Le predette autorizzazioni di spesa si intendono quindi contestualmente ridotte per l'ammontare dell'utilizzo del limite massimo;

d) a definire le quote di mutuo che gli enti locali ed i loro consorzi, nonché gli enti gestori di servizi idrici, sono autorizzati a contrarre, anche in deroga alla normativa vigente, con istituti di credito speciali o sezioni autonome autorizzate. L'onere relativo all'ammortamento dei predetti mutui è a carico degli enti interessati, che a tal fine assicurano che i relativi proventi tariffari garantiscano la necessaria copertura. In deroga a tale ultima disposizione e limitatamente ad un periodo di trentasei mesi dalla data di approvazione dei progetti di risanamento la copertura degli oneri dei mutui può essere assicurata anche attraverso proventi comunali diversi da quelli tariffari. Le tariffe deliberate possono essere applicate in tutti i comuni del consorzio e, per il collettamento e la depurazione, possono essere applicate anche laddove non sono ancora attivati i collettori e gli impianti di depurazione purché siano stati previsti nella programmazione regionale ed i progetti siano stati approvati.

2. I fondi di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, sono destinati prioritariamente alla realizzazione dei programmi di bonifica degli acquiferi contaminati.

3. La regione Lombardia, anche in relazione alle ragioni di urgenza e necessità di cui al comma 1, riguardanti il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano, approva, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un programma esecutivo degli interventi in attuazione ed in aggiornamento del piano quinquennale di disinquinamento del bacino idrografico dei fiumi Lambro, Olona e Seveso, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 1988, n. 363, nelle parti riguardanti la tutela delle acque, sentito il comitato di coordinamento di cui al suddetto decreto, integrato con la partecipazione del presidente dell'amministrazione provinciale di Pavia, d'intesa con l'autorità di bacino per l'esigenza di correlare il piano con le finalità della legge 18 maggio

1989, n. 183, per la difesa del suolo, e in particolare con le disposizioni previste per il bilancio idrico di sub-bacino. Sulla base del programma esecutivo la regione è autorizzata, valendosi in particolare dell'IRVA S.p.a., costituito quale soggetto operativo previsto dal piano approvato con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 363 del 1988, a ricorrere a finanziamenti e mutui, anche in valuta estera, fino al limite di lire 500 miliardi, per i quali è estesa la garanzia primaria dello Stato, escluso il rischio di cambio, con diritto dell'erario di rivalsa sulle tariffe. La restituzione delle somme è assicurata anche attraverso un piano di rientro tariffario definito in relazione a ciascun progetto o a gruppi di progetti dalla regione, d'intesa con i soggetti gestori dei servizi. L'applicazione delle tariffe di cui al comma 1, lettera *d)*, è obbligatoria per tutti i comuni compresi nel programma esecutivo.

4. Nei territori dei comuni ai quali si applicano i piani di intervento di cui al comma 1, ovvero che relativamente ai parametri fissati secondo la concentrazione massima ammissibile di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, sono sottoposti a regime di deroga, i controlli sulla qualità delle acque destinate al consumo umano devono effettuarsi con le frequenze che sono definite nei relativi decreti interministeriali di fissazione dei valori massimi ammissibili per la disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano, ed i relativi dati devono essere comunicati entro tre giorni ai Ministeri dell'ambiente e della sanità.

5. Le regioni inviano immediatamente al Ministero dell'ambiente i piani di intervento di cui al comma 1.

6. In caso di inadempienza o ritardo nell'attuazione degli interventi previsti nei piani di cui al comma 1, previa diffida al presidente della regione o agli enti locali ed acquedottistici interessati, il Ministro dell'ambiente, decorsi trenta giorni dalla diffida, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, al quale è invitato ad intervenire il presidente della regione interessata, la nomina di un commissario *ad acta*, il quale è abilitato ad avvalersi delle strutture degli enti individuate nel presente articolo ed ad attivare le modalità finanziarie previste nei piani di intervento.

Art. 2.

1. Nei casi di gravi carenze qualitative o quantitative delle risorse idriche sotterranee destinabili ai fabbisogni idropotabili, le autorità statali e regionali, ciascuna per quanto di competenza, possono disporre la modifica, la limitazione o la revoca temporanea delle derivazioni o degli emungimenti in atto destinati ad usi diversi da quelli idropotabili.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono assunti con riferimento ai territori interessati in tutto o in parte dalle aree di alimentazione della falda. Essi possono riguardare tutti i concessionari e gli utenti, ovvero loro categorie, definite in base agli usi delle acque od anche alle caratteristiche delle opere di derivazione o emungimento. Ai titolari delle utenze interessate spetta la riduzione dei soli canoni demaniali in proporzione alla minore quantità di acqua derivabile.

Art. 3.

1. In attesa di una revisione della normativa di attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione, il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 maggio 1988, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1988, n. 271, prorogato ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, è differito per un ulteriore biennio.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 luglio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente*

DE LORENZO, *Ministro della sanità*

PRANDINI, *Ministro dei lavori pubblici*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

91G0258

DECRETO LEGISLATIVO 12 luglio 1991, n. 212.

Disciplina delle modalità di accesso delle amministrazioni pubbliche al sistema informativo dell'anagrafe tributaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con il quale il Governo è stato delegato ad adottare un decreto legislativo per la disciplina delle modalità di accesso delle amministrazioni pubbliche al sistema informativo della anagrafe tributaria;

Visto l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1991;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Le amministrazioni pubbliche possono richiedere al Ministero delle finanze di essere autorizzate ad accedere al sistema informativo dell'anagrafe tributaria per accertamenti necessari per contrastare il riciclaggio di denaro di provenienza illecita. La disposizione si applica anche alle pubbliche amministrazioni, agli istituti e agli enti che per legge erogano ai cittadini benefici assistenziali, al fine di verificare i limiti di reddito cui la erogazione stessa è condizionata. L'accesso è autorizzato, per il raggiungimento delle finalità indicate nella richiesta e con riferimento ai dati disponibili nel sistema al momento dell'accesso stesso, dal dirigente generale della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari.

Art. 2.

1. L'accesso ai dati, alle notizie ed alle informazioni autorizzati può avvenire mediante interrogazione via terminale, per l'effettuazione di operazioni giornaliere che riguardano un numero limitato di soggetti, ovvero mediante collegamento diretto tra elaboratori.

2. Le modalità di interconnessione, ancorché diverse in relazione alle architetture, agli ambienti di sistema collegati ed al tipo di applicazione previste devono essere conformi a quelle codificate da organismi internazionali e di più ampia diffusione.

3. Il centro informativo della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari indicherà all'amministrazione richiedente le caratteristiche necessarie per l'accesso nelle varie forme previste dal comma 1.

4. I costi per consentire l'accesso, periodicamente determinati, sono a carico delle amministrazioni richiedenti e sono determinati, per ciascun tipo di collegamento, dal centro informativo per l'organizzazione dei servizi tributari sulla base del visto di congruità dell'ufficio tecnico erariale. I relativi versamenti devono essere annualmente effettuati presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, direttamente o a mezzo di conto corrente postale sul capitolo 2319 in conto entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero delle finanze; copia della quietanza della tesoreria provinciale è inviata al centro informativo per l'organizzazione dei servizi tributari.

Art. 3.

1. Le amministrazioni, gli istituti e gli enti richiedenti sono tenuti ad utilizzare i dati acquisiti mediante accesso al sistema informativo dell'anagrafe tributaria, esclusivamente per il raggiungimento dei fini per i quali l'accesso è stato autorizzato nonché al rispetto del segreto d'ufficio di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ove ciò non costituisca impedimento per il raggiungimento delle finalità per le quali è stato richiesto l'accesso alla documentazione dell'anagrafe tributaria; ai fini della applicazione di questa disposizione ciascun operatore deve essere previamente identificato.

2. Le pubbliche amministrazioni, gli istituti e gli enti previsti nel secondo periodo del comma 1 dell'art. 1 una volta acquisiti dati concernenti i limiti di reddito devono dare notizia dell'avvio del procedimento relativo alla revisione dei benefici assistenziali mediante comunicazione personale all'interessato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 4.

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— La legge n. 407/1990 reca: «Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993». Si trascrive il testo del relativo art. 4:

«Art. 4 (*Modalità di accesso delle amministrazioni pubbliche all'anagrafe tributaria*). — 1. Ai fini della realizzazione di una efficace banca dati per la lotta al riciclaggio di denaro di provenienza illecita, nonché per consentire la verifica dei limiti di reddito ove previsti per erogazioni di benefici assistenziali, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un

decreto legislativo per la disciplina delle modalità di accesso delle amministrazioni pubbliche al sistema informativo dell'anagrafe tributaria, sulla base dei seguenti principi:

a) l'accesso alle banche dati deve essere richiesto ed espressamente motivato dall'amministrazione interessata ed autorizzato dal dirigente responsabile dei servizi informatizzati dell'anagrafe tributaria;

b) le amministrazioni richiedenti sono tenute al rispetto del segreto d'ufficio di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ove ciò non costituisca impedimento per il raggiungimento delle finalità per le quali è stato richiesto l'accesso alla documentazione dell'anagrafe tributaria;

c) deve essere garantito il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241».

— L'art. 14 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è così formulato:

«Art. 14 *(Decreti legislativi).* — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni; indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 15 del D.P.R. n. 605/1973 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti) è il seguente:

«Art. 15 *(Segreto d'ufficio).* — I dati e le notizie raccolti dall'anagrafe tributaria sono sottoposti al segreto d'ufficio.

Il Ministero delle finanze ha facoltà di rendere pubbliche, senza riferimenti nominativi, statistiche ed elaborazioni relative ai dati di cui al comma precedente».

— Il testo degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, è il seguente:

«Art. 7. — 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.

Art. 8. — 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

a) l'amministrazione competente;

b) l'oggetto del procedimento promosso;

c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;

d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista».

91G0255

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Mileto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Mileto (Catanzaro), a seguito delle dimissioni di quattro assessori, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Catanzaro n. 1110/Gab. dell'11 maggio 1991 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Mileto (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vittorio Saladino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Mileto (Catanzaro) si è determinata una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da quattro assessori in data 4 maggio 1991, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta e della conseguente incapacità del consiglio stesso di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente.

Scaduto il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Catanzaro ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso disponendone nel contempo, la sospensione.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Mileto (Catanzaro) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vittorio Saladino.

Roma, 5 giugno 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A3220

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Roccamonfina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Roccamonfina (Caserta), a seguito del decesso di un assessore e delle successive dimissioni di tre assessori che hanno comportato la decadenza della giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Caserta n. 3892/13. 1/Gab. del 18 maggio 1991 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Roccamonfina (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Umberto Cimmino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Roccamonfina (Caserta) — al quale la legge assegna venti membri — si è determinata da molto tempo una grave situazione di crisi a causa del decesso di un assessore in data 14 giugno 1990 e delle successive dimissioni di un assessore in data 6 novembre 1990 e di altri due assessori in data 16 marzo 1991, con la conseguente decadenza dell'organo esecutivo, alla cui sostituzione il consiglio stesso si è dimostrato incapace di provvedere nei termini previsti dalla legge.

Infatti, le sedute del 4 e 30 aprile 1991 e del 15 maggio 1991 risultavano infruttuose ai fini della costituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente.

Scaduto il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Caserta ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Roccamonfina (Caserta) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Umberto Cimmino.

Roma, 10 giugno 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A3222

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Stefanaconi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel consiglio comunale di Stefanaconi (Catanzaro), a causa delle dimissioni presentate da nove consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Catanzaro n. 1125/Gab. del 14 maggio 1991 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Stefanaconi (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Annunziato Vardé è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Stefanaconi (Catanzaro) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri, delle quali il consiglio stesso ha preso atto con deliberazione n. 8 del 10 maggio 1991.

Il prefetto di Catanzaro, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del Consiglio sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto consesso, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Stefanaconi (Catanzaro) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Annunziato Vardé.

Roma, 10 giugno 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A3221

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 18 giugno 1991.

Indicazioni per l'istituzione del registro del sangue in ciascuna regione e provincia autonoma.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107 «Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati», ed in particolare l'art. 1, comma 7, che autorizza il Ministro della sanità a fissare le indicazioni per la istituzione del registro del sangue in ciascuna regione e provincia autonoma;

Sentito il parere della Commissione nazionale per i servizi trasfusionali, nominata con decreto del Ministro della sanità il 26 giugno 1990, ai sensi dell'art. 12 della predetta legge n. 107/1990;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Art. 1.

1. Il registro del sangue è un sistema informativo stabile per la conoscenza di dati relativi alla raccolta e alla distribuzione del sangue umano e alle informazioni sul complesso delle attività svolte dai servizi e centri di cui agli articoli 5 e 6 della legge n. 107/1990.

2. Il registro si basa su un questionario che viene compilato dal responsabile di ogni servizio o centro a cadenza semestrale. Esso va trasmesso alle regioni entro il giorno 15 del mese successivo al semestre cui si riferisce.

3. Il questionario è composto da due sezioni: la prima attiene al movimento del sangue e suoi derivati; la seconda riguarda informazioni sulla organizzazione dei servizi e dei centri. Esso va trasmesso dalle regioni al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi di medicina sociale - Commissione nazionale per il servizio trasfusionale e all'Istituto superiore di sanità entro il quindicesimo giorno successivo a quello indicato al comma 2.

4. L'Istituto superiore di sanità, con i dati raccolti dal registro, prepara a cadenza semestrale un rapporto che trasmette tempestivamente al Ministero della sanità.

L'Istituto diffonde i dati inerenti la pratica trasfusionale secondo le direttive del Ministero della sanità.

Art. 2.

1. Il questionario riportato nell'allegato *A* è soggetto a modifiche ed integrazioni con le modalità previste dall'art. 1, comma 7, della legge n. 107/1990 tenendo conto anche delle osservazioni e proposte delle regioni e province autonome.

2. Al fine di consentire alle regioni e province autonome di dotarsi di idonei mezzi informatici per la gestione del registro del sangue, in base al questionario allegato al presente decreto, questi non verrà modificato prima del quarto anno di applicazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 1991

Il Ministro: DE LORENZO

ALLEGATO *A*

REGISTRO NAZIONALE E REGIONALE SANGUE E PLASMA

Anno ....

Semestre ....

PARTE PRIMA (Sezioni *A* - *E*)

A) Area funzionale

1. Regione .... |_|_|

2. Centro o servizio (articoli 5 e 6 della legge n. 107/1990) denominazione ....
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| codice fiscale Osp.

3. popolazione della U.S.L. (in migliaia) .... |_|_|_|_|
sede del servizio/centro delle UU.SS.LL. collegate .... |_|_|_|_|

3.*a* posti letto della U.S.L. .... |_|_|_|_|
sede del servizio/centro delle UU.SS.LL. collegate .... |_|_|_|_|

4. gestito da:
[1] USSL (specificare) ....
[2] IRCCS
[3] Università (specificare)..
[4] Altro (specificare)..

5. Unità di raccolta (art. 7 della legge n. 107/1990) collegate:
— gestite dallo stesso ente .... n. |_|_|_|
— gestite da altro ente o associazione .... n. |_|_|_|
(specificare) ....
Totale n. |_|_|_|

B) Gestione donatori

6. Donatori (che abbiano effettuato almeno una donazione nell'anno)
— totale .... n. |_|_|_|_|_|
— periodici .... n. |_|_|_|_|_|
+ attivi .... n. |_|_|_|_|_|
+ inattivi (1) .... n. |_|_|_|_|_|
— nuovi .... n. |_|_|_|_|_|

7. Donatori di aferesi (con o senza donazione ordinaria) .... n. |_|_|_|_|_|
— solo di aferesi .... n. |_|_|_|_|_|

8. Indice medio donazioni/anno (n. unità raccolte/n. donatori salassati) .... n. |_| . |_|

8-*bis*. Indice medio donazioni/semestre .... n. |_| . |_|

(1) Donatori periodici inattivi sono quelli che non hanno effettuato donazioni nei due anni precedenti.

C) Gestione Citoaferesi

9. Plasmaferesi:	n.	⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌋
10. Piastrinoaferesi	n.	⌊_⌊_⌊_⌊_⌋
11. Leucaferesi	n.	⌊_⌊_⌊_⌊_⌋

D) Gestione unità di sangue

12. Unità di sangue intero raccolte:	Totale	n.	⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌋
— nel Centro		n.	⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌋
— nelle unità di raccolta		n.	⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌋
13. Unità che il Centro ha acquisito da:	Totale	n.	⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌋
— strutture pubbliche regionali		n.	⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌋
(specificare)			
— strutture pubbliche extra regionali		n.	⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌋
(specificare)			
— altro		n.	⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌋
(specificare)			
14. Unità prodotte:	Totale	n.	⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌋
— sangue intero		n.	⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌋
— emazie concentrate standard		n.	⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌋
— emazie concentrate povere di leucociti (buffy coat deplete)		n.	⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌋
— emazie prive di leucociti (filtrate)		n.	⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌋
— concentrati piastrinici da singola unità		n.	⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌋
— emazie concentrate congelate nel semetre considerato		n.	⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌋
15. Unità distribuite: (sangue intero - emazie concentrare - piastrine), di cui:	Totale	n.	⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌋
— in sede		n.	⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌋
— ospedali o cliniche convenzionati		n.	⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌋
— centro di coordinamento e compensazione regionale		n.	⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌋
— strutture regionali non convenzionate		n.	⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌋
— strutture extra regionali		n.	⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌋
16. Unità non utilizzate .... per:	Totale	n.	⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌋
— scadenza nel servizio		n.	⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌋
— rientro nel servizio		n.	⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌋
— cause sanitarie		n.	⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌋
— cause tecniche		n.	⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌋

E) Gestione Plasma

17. Plasma prodotto (nel centro e unità collegate) . . . . Totale lt ⎣ ⎣ ⎣ ⎦
 — da aferesi (plasma fresco e congelato) . . . . lt ⎣ ⎣ ⎣ ⎦
 — da donazione ordinaria . . . . lt ⎣ ⎣ ⎣ ⎦
 plasma fresco congelato. . . . . lt ⎣ ⎣ ⎣ ⎦
 recuperato. . . . . lt ⎣ ⎣ ⎣ ⎦

18. Plasma distribuito per:
 — uso clinico . . . . lt ⎣ ⎣ ⎣ ⎦
 fresco congelato . . . . lt ⎣ ⎣ ⎣ ⎦
 da aferesi . . . . lt ⎣ ⎣ ⎣ ⎦
 — frazionamento . . . . lt ⎣ ⎣ ⎣ ⎦
 industria. . . . . lt ⎣ ⎣ ⎣ ⎦
 altro (specificare)............ lt ⎣ ⎣ ⎣ ⎦

19. Unità congelate nell'anno considerato, non ancora distribuite. . . . . lt ⎣ ⎣ ⎦

20. Plasma non utilizzato per:
 — scadenza. . . . . lt ⎣ ⎣ ⎦
 — cause sanitarie . . . . lt ⎣ ⎣ ⎦
 — cause tecniche . . . . lt ⎣ ⎣ ⎦
 Totale lt ⎣ ⎣ ⎦

PARTE SECONDA - (Sezioni *F* e *G*)

F) Altre attività trasfusionali

21. Trasfusioni ambulatoriali . . . . Totale n. ⎣ ⎣ ⎦

22. Aferesi terapeutiche . . . . Totale n. ⎣ ⎣ ⎦

23. Salassi terapeutici . . . . n. ⎣ ⎣ ⎦

24. Attività di diagnostica di laboratorio.

Esami di:	Interni (*)	Esterni	Totale
Immunoematologia eritrociti	n.	n.	n. ....
Immunoematologia leucociti	n.	n.	n. ....
Immunoematologia piastrine	n.	n.	n. ....
Sierologia epatiti	n.	n.	n. ....
Sierologia Hiv I	n.	n.	n. ....
Ematologia	n.	n.	n. ....
Chimica clinica	n.	n.	n. ....
Coagulazione	n.	n.	n. ....
Immunologia	n.	n.	n. ....
Allergologia	n.	n.	n. ....
—	n.	n.	n. ....
—	n.	n.	n. ....
—	n.	n.	n. ....
Totale esami . . .	n.	n.	n. ....

25. Gestione computerizzata:
 — Gestione donatori. . . . . SI ⎣⎦ NO ⎣⎦
 — Gestione magazzino trasfusionale. . . . . SI ⎣⎦ NO ⎣⎦
 — Gestione riceventi. . . . . SI ⎣⎦ NO ⎣⎦
 — Gestione attività di laboratorio . . . . SI ⎣⎦ NO ⎣⎦

(*) Inclusi gli esami per i donatori.

26. Controllo di qualità:

È organizzato un controllo di qualità interno . . . . SI ⊔ NO ⊔

(specificare in quali settori)..

....

Il Servizio o Centro partecipa a programmi di verifica esterna di qualità . . . . SI ⊔ NO ⊔

(specificare in quali settori e tipo di programmi)..

....

....

Nell'ospedale sede del Servizio o Centro è stato costituito un comitato ospedaliero per il corretto uso del sangue. . . . . SI ⊔ NO ⊔

Osservazioni: ....

....

....

27. Organico del Servizio (Centro):

	Pianta organica	In servizio
Medici	⊔⊔	⊔⊔
Laureati	⊔⊔	⊔⊔
Tecnici	⊔⊔	⊔⊔
Infermieri professionali.	⊔⊔	⊔⊔
Ausiliari	⊔⊔	⊔⊔
Amministrativi	⊔⊔	⊔⊔
Altri	⊔⊔	⊔⊔

Il servizio d'urgenza è garantito con:

guardia attiva in loco [1]

reperibilità medica [2]

Responsabile:

Cognome e nome ....

Codice fiscale ⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔

Qualifica ....

Ente di appartenenza ....

Via ....

C.a.p. .... Città ....

Tel. .... Fax ....

Data, ... *Firma* ....

NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO

A) NOTE GENERALI.

1. Il presente questionario è diviso in due sezioni. La sezione I è divisa in cinque parti e contiene informazioni direttamente legate al movimento del sangue umano, emocomponenti e derivati; la sezione II è centrata su modalità organizzative e sull'impegno dei servizi/centri.

2. Esso va compilato ogni semestre da parte dei responsabili dei servizi/centri e trasmesso alla regione entro il 15 del mese successivo al semestre cui il questionario si riferisce.
La regione lo trasmette al Ministero della sanità e all'Istituto superiore di sanità entro il primo giorno del secondo mese successivo a quello del semestre cui si riferisce.

3. Qualora per alcune variabili non siano disponibili — essenzialmente per ragioni tecniche di gestione non automatica degli archivi — valori parziali, vanno almeno indicati i numeri totali per tutte le variabili.

4. Le risposte alle variabili che non prevedono numeri vengono date barrando le caselle relative.

B) NOTE PARTICOLARI.

1. Var. 2 - Ai sensi del decreto del Ministro delle finanze è incoraggiato l'uso del codice fiscale per scopi sanitari: si ritiene pertanto utile adottarlo anche per i centri trasfusionali, in modo da uniformare il codice dei C.T. per tutte le indagini.

2. Var. 3 - Viene fatto riferimento al bacino di utenza, come indicato nell'art. 5, comma 1, della legge n. 107/1990. Tale informazione viene indicata, per avere un riferimento molto generale sulla dimensione del centro e sul carico di lavoro atteso.

3. Var. 4 - Si intende l'ente amministrativo da cui il servizio/centro dipende.

4. Var. 6 - Attiene alla definizione del tipo di donatore: il decreto ministeriale ha indicato una definizione univoca:

periodici sono tutti i donatori dalla seconda donazione in poi, quindi iscritti al centro. Si precisa che donatori periodici inattivi sono quelli che non hanno effettuato donazioni nei due anni precedenti, come è previsto nel decreto ministeriale 15 gennaio 1991, art. 6;

attivi sono un sottoinsieme dei periodici, in particolare coloro che hanno effettuato almeno una donazione ogni due anni;

nuovi sono tutti quelli che — nell'anno — si sono presentati ai C.T. per la prima volta.

È ovvio che, in presenza di un adeguato supporto informativo on-line — in alcuni casi già operante, auspicato per l'intero territorio nazionale — sia possibile essere più precisi in tali definizioni (ovvero un donatore periodico che, per qualunque ragione dona in una struttura diversa da quella abituale, possa essere correttamente classificato come periodico, attivo, ecc).

Va inoltre ricordato che lo stato del donatore va considerato anno per anno, poiché vanno inclusi solo quelli che sono stati salassati nell'anno cui la rilevazione fa riferimento.

91A3182

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 9 luglio 1991.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza presentate dalla Giuliana vita S.p.a., in Trieste.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Viste le domande in data 20 maggio 1991 presentate dalla Giuliana vita S.p.a., con sede in Trieste, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza;

Vista la documentazione allegata alle predette istanze;

Vista la lettera n. 122694 del 4 giugno 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni speciali di polizza presentate dalla Giuliana vita S.p.a., con sede in Trieste:

1) condizioni di applicabilità a contratti assunti in forma collettiva delle tariffe approvate per assicurazioni individuali in caso di morte o in caso di morte e di invalidità;

2) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita certa a premio annuo costante pagabile per l'intera durata contrattuale - forma accessoria;

3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo pari ad 1/n del capitale iniziale a premio annuo costante pagabile per l'intera durata contrattuale - forma accessoria;

4) condizioni di applicazione delle tariffe di cui ai precedenti punti 3) e 4).

Art. 2.

Sono approvate le denominazioni delle seguenti tariffe di assicurazione sulla vita in sostituzione di quelle approvate ai punti 7), 9) e 11) del decreto ministeriale 11 aprile 1991:

tariffa 12 UV - assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

tariffa 14 V - assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita certa in caso di premorienza a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;

tariffa 14 UV - assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita certa in caso di premorienza a premio unico, comprese le condizioni di applicazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 1991

Il Ministro: BODRATO

91A3196

DECRETO 9 luglio 1991.

Approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio presentate dalla Minerva vita assicurazioni S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 5 aprile 1991 presentata dalla Minerva vita assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 122371 del 21 maggio 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Minerva vita assicurazioni S.p.a., con sede in Milano:

1) condizioni di polizza regolanti le ipotesi contrattuali inerenti le assicurazioni sulla vita non di puro rischio e le operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva;

2) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 1), regolanti le aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare dell'importo del premio complessivamente pagato;

3) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al punto 1), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 1991

Il Ministro: BODRATO

91A3195

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 10 luglio 1991.

Misure dirette a fronteggiare le situazioni di emergenza connesse con gli incendi boschivi. (Ordinanza n. 2149/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Considerata la necessità di adottare varie misure per far fronte al fenomeno degli incendi boschivi che interessa nel periodo estivo il territorio nazionale ed in modo particolare le regioni Sardegna, Liguria e Toscana;

Ritenuto di dover proporre, per quanto attiene all'emergenza, la stessa organizzazione sperimentata negli anni decorsi, mentre, per ciò che riguarda la prevenzione,

di poter avviare concrete iniziative volte ad una capillare diffusione delle informazioni sui comportamenti da tenere per far fronte agli incendi, nonché a favorire lo sviluppo delle attività addestrative nelle regioni sopra citate delle forze tenute ai concorsi di protezione civile;

Vista la nota in data 30 marzo 1991 del Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi - prot. n. 5580/4117, con cui viene rinnovata la disponibilità di quella Amministrazione a collaborare con le regioni, anche nell'anno in corso, nella lotta agli incendi boschivi, con il richiamo di un congruo contingente di vigili del fuoco volontari e con l'acquisto e la gestione di mezzi specifici per l'intervento boschivo, quantificando in lire 20 miliardi la spesa occorrente;

Visti i telex in data 27 maggio 1991, n. 3466/A, e in data 18 giugno 1991, n. 4520, con cui la regione autonoma della Sardegna - assessorato difesa ambiente, stante lo stato di grave pericolosità di incendi delle zone boscate, richiede la collaborazione del Dipartimento della protezione civile per prevenire e reprimere gli incendi boschivi nella regione garantendo, come per gli anni scorsi, l'efficienza dell'intera struttura antincendio regionale con il coinvolgimento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato;

Vista la nota in data 3 luglio 1991 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste con cui, al fine di integrare gli organici delle sale operative del centro operativo regionale e del centro operativo provinciale di Cagliari, come richiesto dalla regione Sardegna con la nota del 19 giugno 1991, n. 4578/A, viene indicata la opportunità di inviare in Sardegna quattro ufficiali ed un sottufficiale del Corpo forestale dello Stato, nonché un ufficiale superiore di collegamento e coordinamento e chiede, a tal fine, un contributo di lire 200 milioni;

Sentite le regioni Sardegna, Liguria e Toscana che hanno espresso il proprio parere favorevole con note rispettivamente: n. 4682/A del 24 giugno 1991, n. 80039/2821 del 28 giugno 1991 e n. 1.G./4428/7.1.3. del 26 giugno 1991;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per far fronte alle straordinarie esigenze connesse con gli incendi boschivi nel territorio nazionale ed in particolare nelle regioni Sardegna, Liguria e Toscana, si autorizza il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, a richiamare, in deroga al divieto di assunzioni previsto dall'art. 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 837, nel periodo dal 15 luglio 1991 al 15 settembre 1991 e per la durata non superiore a centosessanta giorni, fino a seimila vigili del fuoco volontari.

A valere su tale autorizzazione, il Ministero dell'interno provvede anche alle esigenze per la campagna antincendi boschivi in Sardegna con l'impiego dei vigili del fuoco volontari nelle basi operative regionali affidate alla responsabilità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle dirette dipendenze di personale permanente comandato a prestarvi servizio.

Art. 2.

Il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, è, altresì, autorizzato nello stesso periodo ad erogare al personale tecnico e amministrativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco i compensi per il lavoro straordinario che esso svolgerà oltre i turni ordinari di servizio e per quello svolto ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422.

Art. 3.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste, è autorizzato ad inviare in Sardegna, nel periodo sopraindicato, un nucleo composto da quattro ufficiali e un sottufficiale del Corpo forestale dello Stato dotato di propri automezzi e relativi autisti per integrare gli organici delle sale operative dei C.O.R. e C.O.P.

Art. 4.

La funzione del coordinamento delle attività antincendi, svolta dal centro operativo regionale della Sardegna, fermo restando l'apporto delle Forze armate, è integrata dall'ispettore regionale dei vigili del fuoco ed in sua sostituzione dal comandante provinciale dei vigili del fuoco di Cagliari, cui il direttore del centro farà riferimento per tutte le questioni concernenti l'attività straordinaria di spegnimento degli incendi nel periodo indicato dall'art. 1.

Collabora alla funzione di coordinamento delle forze statali il dott. Macco t. SFP Pierluigi - ufficiale superiore del Corpo forestale dello Stato, designato dalla amministrazione di appartenenza.

Art. 5.

I centri operativi regionali costituiti nelle regioni Liguria e Toscana sono integrati, a richiesta delle regioni stesse, per il periodo indicato dall'art. 1, e per l'espletamento delle funzioni di coordinamento di loro competenza, dagli ispettori regionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed in loro sostituzione dai comandanti provinciali dei capoluoghi di regione.

Art. 6.

Il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, è infine autorizzato all'acquisto di mezzi antincendio e attrezzature di bordo per gli elicotteri da utilizzare nell'emergenza considerata.

A tal fine può avvalersi, per le procedure di acquisto, delle deroghe e delle atorizzazioni di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 3, della legge 13 maggio 1985, n. 197. Sui singoli acquisti verrà sentita la commissione avente il compito di esprimere parere sulle proposte degli acquisti e delle lavorazioni concernenti il macchinario e le attrezzature tecniche, i letti ed i mobili metallici interessanti la Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, nonché su questioni aventi rapporti con gli acquisti e le lavorazioni medesime.

Art. 7.

Il Ministero dell'interno, d'intesa con le regioni Sardegna, Liguria e Toscana, favorirà l'espletamento di esercitazioni di protezione civile nel territorio delle tre regioni sopra indicate aventi scenari riferiti agli incendi boschivi.

I Ministeri dell'interno e dell'agricoltura e delle foreste, nonché le regioni interessate cureranno, inoltre, d'intesa con questo Dipartimento, iniziative volte a diffondere, attraverso le proprie strutture centrali e periferiche, ogni utile informazione in materia di prevenzioni degli incendi e di comportamenti da tenere per difendersi dagli incendi.

Per tale attività saranno assunte, ove ritenuto necessario, le opportune intese con gli altri Dicasteri interessati.

Art. 8.

All'onere derivante dall'attuazione dei precedenti articoli 1, 2, 6, valutato in lire 20.000 milioni, e dell'art. 3, valutato in lire 200 milioni, si provvede con le disponibilità del Fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 1991

Il Ministro: CAPRIA

91A3208

ORDINANZA 12 luglio 1991.

Modificazioni all'ordinanza n. 1964/FPC in data 10 luglio 1990 concernente disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Campania. (Ordinanza n. 2150/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista l'ordinanza n. 1964/FPC in data 10 luglio 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 1990, che riporta disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Campania;

Vista la nota n. 1130 in data 25 febbraio 1991 con la quale il Consorzio per l'approvvigionamento idrico di Terra di Lavoro, attuatore di due dei quattro interventi disposti dalla citata ordinanza n. 1964/FPC del 10 luglio 1990, chiede che, al fine di poter effettuare sollecitamente gli adempimenti derivanti dagli interventi medesimi, i fondi stanziati siano assegnati direttamente all'ente attuatore e che, inoltre, l'alta vigilanza venga affidata all'assessorato acque e acquedotti della regione Campania;

Vista la nota n. 22729/B2 in data 23 marzo 1991 con la quale l'assessorato acque ed acquedotti esprime parere favorevole all'erogazione diretta dei fondi al Consorzio per l'approvvigionamento idrico di Terra di Lavoro e all'Acquedotto Vesuviano, quali enti attuatori dell'ordinanza, trasferendo le funzioni dell'alta vigilanza all'assessorato medesimo;

Considerato che l'erogazione diretta dei fondi semplifica e accelera gli atti contabili e, di conseguenza, la realizzazione degli interventi;

Ritenuto opportuno, pertanto, accogliere le richieste formulate dai su menzionati Consorzio e assessorato;

Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il comma 2 dell'art. 7 dell'ordinanza n. 1964/FPC in data 10 luglio 1990 è così modificato: «L'alta vigilanza sulle opere di cui agli articoli che precedono è devoluta all'assessore alle acque ed acquedotti della regione Campania.

Il presidente della regione Campania riferisce con proprie relazioni, con cadenza trimestrale ed ogni qualvolta richiesto, al Ministro per il coordinamento della protezione civile sullo stato di attuazione delle opere in rapporto allo stato di emergenza oggetto della presente ordinanza».

Art. 2.

Il comma 1 dell'art. 9 dell'ordinanza di cui al precedente art. 1 è così modificato: «Le somme per l'attuazione delle opere sono erogate dal Dipartimento della protezione civile direttamente agli enti attuatori, su richiesta degli stessi, con atti asseverati dall'organo di alta vigilanza».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 1991

Il Ministro: CAPRIA

91A3223

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 26 aprile 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista le legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1988 (*Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 1989) e 13 marzo 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 1989) relativi a modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in medicina e chirurgia;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Trieste;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 12 settembre 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 88 viene soppresso e sostituito con il seguente:

«Art. 88 (*Corso di lingua inglese con orientamento medico scientifico*). — Lo studente dovrà seguire il corso di lingua inglese con orientamento medico scientifico che le università attiveranno tenendo conto che il corso dovrà avere riferimento precipuo ai problemi inerenti al corso di laurea».

L'esame relativo da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo triennio.

All'art. 90 (*Tirocinio post-laurea*) viene aggiunto il seguente comma:

«Per svolgere detto tirocinio il laureato in medicina e chirurgia dovrà frequentare, per il periodo di tempo indicato, i seguenti reparti:

due mesi in medicina generale;
un mese in chirurgia generale;
un mese in ostetricia, ginecologia, pediatria;
un mese in pronto soccorso;
un mese in laboratorio».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 26 aprile 1991

Il rettore

91A3184

UNIVERSITÀ DI TORINO

DECRETO RETTORALE 7 giugno 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dal consiglio della facoltà di economia e commercio nella riunione del 21 marzo 1990;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico, e dal consiglio di amministrazione rispettivamente nelle riunioni del 17 settembre 1990 e del 18 settembre 1990;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 15 dicembre 1990 che accoglie le modifiche proposte formulando alcune osservazioni;

Viste le delibere di adeguamento adottate dal consiglio della facoltà di economia e commercio nella riunione del 20 marzo 1991, dal consiglio di amministrazione nell'adunanza del 23 maggio 1991 e dal senato accademico nell'adunanza del 20 maggio 1991;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 30, relativo al corso di laurea in economia e commercio, nell'elenco degli insegnamenti complementari, l'insegnamento di «teoria e tecnica dell'elaborazione automatica dei dati» è soppresso; l'insegnamento «antropologia culturale» muta la denominazione in «antropologia economica».

Art. 2.

Nel succitato art. 30, all'elenco degli insegnamenti complementari vengono aggiunti i seguenti:

56) diritto delle assicurazioni;
57) diritto privato della Comunità europea;
58) diritto commerciale internazionale;
59) diritto della Comunità europea;
60) diritto pubblico dell'economia;
61) diritto pubblico comparato;
62) sociologia del lavoro;
63) sociologia economica;
64) economia e politica dell'ambiente;
65) principi e tecniche delle applicazioni meccanografiche ed elettroniche;
66) economia del settore pubblico;
67) programmazione economica;
68) organizzazione economica internazionale;
69) economia della sicurezza sociale;
70) finanza degli enti locali;
71) storia della banca;
72) storia dell'industria;
73) merceologia delle risorse naturali;
74) geografia politica ed economica;
75) geografia economica III;
76) processi stocastici;
77) teoria delle decisioni;
78) matematica applicata all'economia;
79) programmazione matematica e metodi di ottimizzazione;
80) elaboratori elettronici e sistemi meccanografici;
81) statistica III;
82) economia aziendale;
83) ragioneria generale ed applicata III;
84) ragioneria bancaria e assicurativa;
85) economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali;
86) sistemi di informazione e di controllo;
87) funzioni di produzione;
88) amministrazione del personale;
89) economia degli intermediari finanziari;
90) storia della ragioneria;
91) statistica aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 7 giugno 1991

Il rettore: DIANZANI

91A3185

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 17 maggio 1991, n. 156, recante: «Interventi per il miglioramento qualitativo e la prevenzione dell'inquinamento delle acque destinate al consumo umano, nonché differimento del termine in materia di qualità delle acque di balneazione».

Il decreto-legge 17 maggio 1991, n. 156, recante: «Interventi per il miglioramento qualitativo e la prevenzione dell'inquinamento delle acque destinate al consumo umano, nonché differimento del termine in materia di qualità delle acque di balneazione», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 115 del 18 maggio 1991.

91A3228

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 18 giugno 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società San Paolo - Gruppo periodici, sede di Alba (Cuneo), stabilimento di Alba (Cuneo), uffici di Milano e uffici zonali nazionali che versino nell'ipotesi di cui all'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dal citato articolo, nel periodo dal 2 maggio 1991 al 2 maggio 1992.

Con decreto ministeriale 19 giugno 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.G.I. - Agenzia giornalistica Italia, con sede legale in Roma e uffici di Roma, Bologna, Cagliari, Milano e Palermo,

che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è ammessa la possibilità di beneficiare del pensionamento anticipato previsto dal citato articolo, nel periodo dal 1° settembre 1990 al 31 agosto 1991.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1991 è disposta la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale sino al 9 dicembre 1991 unicamente nei confronti di quei lavoratori, dipendenti dalla S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - Gruppo FIT ferrotubi, unità di Sestri Levante, in amministrazione straordinaria, i quali hanno maturato e matureranno il diritto al trattamento di pensionamento anticipato, entro il 31 dicembre 1991, come previsto dal richiamato art. 5, comma 8, seconda parte, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, nella legge 1° giugno 1991, n. 169.

Il presente provvedimento ha operatività individuale fino alla data di maturazione dei requisiti previsti per beneficiare del predetto trattamento di pensionamento anticipato.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1991 è disposta la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale sino al 31 dicembre 1991 unicamente nei confronti di quei lavoratori, dipendenti dalla S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - Gruppo FIT ferrotubi, unità di Sestri Levante, in amministrazione straordinaria, i quali hanno maturato e matureranno il diritto al trattamento di pensionamento anticipato, entro il 31 dicembre 1991, come previsto dal richiamato art. 5, comma 8, seconda parte, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, nella legge 1° giugno 1991, n. 169.

Il presente provvedimento ha operatività individuale fino alla data di maturazione dei requisiti previsti per beneficiare del predetto trattamento di pensionamento anticipato.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società finanziaria ed editoriale San Marco, con sede in Venezia-Mestre, che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è ammessa la possibilità di beneficiare del pensionamento anticipato previsto dal citato articolo, per il periodo dal 16 dicembre 1990 al 14 giugno 1991.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta P.P.F.M.C. Messaggero di Sant'Antonio editrice, con sede in Padova, che versino nell'ipotesi di cui all'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è ammessa la possibilità di beneficiare del pensionamento anticipato previsto dal citato articolo per il periodo dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1991.

91A3200

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di scienze politiche:
sociologia.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di giurisprudenza:
diritto costituzionale.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A3211

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA IN POTENZA

Facoltà di ingegneria:
fisica tecnica.

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di magistero:
metodologia delle scienze sociali;
storia della pedagogia.

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA IN COSENZA

Facoltà di scienze economiche e sociali:
economia internazionale;
nozioni giuridiche fondamentali;
diritto penale commerciale;
sociologia industriale e del lavoro;
organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di economia e commercio:
storia economica;
storia economica.

ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE DI NAPOLI

Facoltà di scienze politiche:
lingua araba;
antropologia culturale.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di scienze politiche:
storia del pensiero politico contemporaneo.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA
(Sede di Latina)

Facoltà di economia e commercio:
istituzioni di diritto privato;
matematica finanziaria (biennale).

UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

Facoltà di architettura:
fisica tecnica ed impianti;
economia ed estimo;
economia e politica agraria;
disegno e rilievo;
urbanistica II.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di lettere e filosofia:
filosofia della storia.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A3212

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca delle registrazioni di presidi medico-chirurgici

Si comunica che con decreto ministeriale n. 729/R in data 10 maggio 1991 sono state revocate d'ufficio le registrazioni di presidi medico-chirurgicinazionali ed esteri di cui all'allegato elenco.

Si richiama all'attenzione delle aziende produttrici, che i prodotti di cui è stata revocata la registrazione devono essere subito ritirati dal commercio e, con effetto immediato, non possono essere oggetto di vendita.

ALLEGATO

ELENCO DELLE REVOCHE D'UFFICIO DI REGISTRAZIONI DI PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI

Presidio medico-chirurgico	Azienda produttrice	Numero di registrazione
Cinto erniario per bambini	La CO-RE di Corizzato Renzo con sede in Padova, via S. Biagio, 40	2764
Flit aerosol	Esso Standard italiana con sede in Roma, via S. Nicolò da Tolentino, 78	1675
Flugarox	Svenska Sanerings A.B. - Svezia, rappresentata per la vendita in Italia dalla ditta The Genoa Impex Company Ltd, con sede in Genova	2402
Cinzia	Giemme con sede in Brazzano di Cormone (Gorizia)	5538
Insetticida Flash	Mirna di Repetto Mario con sede in Genova, via al Forte di S. Martino, 7/B	7421
Rondinella insetticida liquido	Ilsa con sede in Fabriano (Ancona) ora E.G.A., via Moline, 55, Fabriano (Ancona)	1025
Dimasteril 5	Dima lab. biofarmaceutici S.r.l. con sede in Roma, via U. Bassi, 20	5330
Pinco	Visplant Chimiren S.r.l. con sede in Cento (Ferrara) fraz. Renazzo, via Salvi, 1	6627
Sterifene pasta disinfettante	Prodotti CIBE con sede in Empoli, via Salvagnoli, 22	1838
Bernaphon apparecchio acustico	Elettro scientifico Toscana con sede in Firenze, via S. Reparata, 11	1465
Cinto erniario per adulti	La CO-RE di Corizzato Renzo con sede in Padova, via S. Biagio, 40	2763
Ectopar antiparassitario per cani	Farvet S.a.s. con sede in Genova, via G. Chiesa, 7r	7779
Topicida Fiorenza	Aguzzi e Benedetti ora Benedetti S.r.l. con sede in Firenze, viale Milton, 59	148/78
Scarafaggicida Fiorenza	Aguzzi e Benedetti ora Benedetti S.r.l. con sede in Firenze, viale Milton, 59	137/79
Steril	Lebac con sede in Empoli (Firenze), via Mazzini	1144
Cresosolina	Soc. Industria elettrochimica marchigiana con sede in Porto San Giorgio	108/50
Kento	Rimaf S.r.l. con sede in Rimini (Forlì), via Lazio, 27	6921
B.S.5 Shampoo antiparassitario	N.C.P. New Chemical Products S.r.l., codice fiscale 03724920156, con sede e domicilio fiscale in Brescia, via Monte Ortigara, 22/26	11379
Declormin	KI.BA. (Kimici biologici animali) con sede in Parma, via Marmolada, 1	5307
Insetticida Lampa	Zampoli e Brogi con sede in Prato (Firenze), via Renzo Gori, 15	6893
Vavlesnoc	Zoo Fert. Pol. S.p.a. con sede in Loreo (Rovigo), via Greppo	5931
Cresolvina	Soc. An. disinfettanti e affini con sede in Pisa	43
Pomata al Catafix	Industria saponi affini I.S.A. con sede in Torino, corso Regio Parco n. 43	117/59
Omniasan	Vetervis con sede in Roma, via dei Georgofili, 148	5926

Presidio medico-chirurgico	Azienda produttrice	Numero di registrazione
Piretrol	Sun Shine italiana S.r.l. con sede in Roma, via Monte delle Gioie, 23	5822
Fogox 3 KF	Hiroz Albeot con sede in Roma, via Salaria n. 213, rappresentante della ditta estera Microsol (Francia)	6149
Insetticida 305	Lab. chimico profumi Lucici e affini con sede in Prato, via Cadorna, 24	188/50
Insetticida 305 al D.D.T.	Lab. chimico profumi Lucici e affini con sede in Prato, via Cadorna, 24	1209
Satana	Bensil con sede in Poggio a Caiano (Firenze), via V. Emanuele, 107/F	1069
Revesan	Reve con sede in Milano, via F.lli Ruffini, 5	8154
Ratticida SD	Solansa S.p.a. con sede in Trezzano sul Naviglio (Milano), via L. da Vinci, 1	7023
Fumite	W.A.E.C.O. Ltd di Salisbury (Inghilterra), rappresentata in Italia dalla ditta Entoma S.p.a., con sede in Milano, via Borromei n. 1/84	1178
Fumite acobenzene industriale	W.A.E.C.O. Ltd di Salisbury (Inghilterra), rappresentata in Italia dalla ditta Entoma S.p.a., con sede in Milano, via Borromei n. 1/84	2080
Aer A Sol	W.A.E.C.O. Ltd di Salisbury (Inghilterra), rappresentata in Italia dalla ditta Entoma S.p.a., con sede in Milano, via Borromei n. 1/84	1361

91A3199

Revoca di registrazioni di specialità medicinali

Con decreto ministeriale n. 7832/R datato 29 giugno 1991 è stata disposta, a seguito di rinuncia delle aziende titolari, la revoca della registrazione delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.

Il provvedimento riguarda le specialità medicinali suddette in tutte le loro preparazioni e confezioni. Pertanto, nessuna specialità è più registrata presso questo Ministero con una delle denominazioni riportate nel predetto allegato con «numeri di codice» corrispondenti — in tutte le cifre o, comunque, nelle prime sei — ai «numeri di codice» riprodotti nell'allegato medesimo.

Con altro decreto ministeriale n. 7831/R anch'esso datato 29 giugno 1991, è stata disposta, a seguito di rinuncia delle aziende titolari, la revoca della registrazione delle specialità medicinali comprese nell'allegato *B*, limitatamente alle preparazioni e confezioni in esso di seguito precisate.

Le aziende indicate nei predetti elenchi *A* e *B* sono le titolari della registrazione delle specialità medicinali in questione ovvero — quando si tratti di prodotti fabbricati all'estero — le aziende che rappresentano in Italia i titolari esteri.

I numeri di codice riportati sono quelli a suo tempo assegnati alle confezioni in commercio ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 10 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 192 del 14 luglio 1983.

Il provvedimento, in base ad un'espressa disposizione in esso contenuta, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente comunicato.

ALLEGATO *A*

ELENCO DELLE SPECIALITÀ MEDICINALI SOTTOPOSTE A REVOCA TOTALE IN DATA 29 GIUGNO 1991

AZIENDA PRODUTTRICE	Codice fiscale	*SPECIALITÀ MEDICINALE*	Numero di codice	Confezione
ORGANON ITALIA	00405640582	*DURABOLIN*	012655015	AD IM 3FL 1ML 25MG
MENARINI	00395270481	*FLOXICAN*	025249018	20 CAPSULE 100 MG
			025249020	20 CAPSULE 200 MG
			025249032	10 SUPPOSTE 200 MG
			025249044	10 SUPPOSTE 300 MG
DE ANGELI	00714730157	*LEBLON LIOFILIZZATO*	025837016	10 FIALE LIOF + 10 FIALE SOLV
COLI	00396790586	*MAURAN*	025427016	20 COMPRESSE 150 MG
PARKE DAVIS	09810140153	*MAXICAM*	025251012	20 CAPSULE 100 MG
			025251024	20 CAPSULE 200 MG
			025251036	10 SUPPOSTE 200 MG
			025251048	10 SUPPOSTE 300 MG
VITA FARMACEUTICI	00472250018	*NETOX*	021888019	IM IV 5 F LIOF + 5 F 2ML
GAZZONI	02414790374	*ODONTALGICO GAZZONI*	002717015	2 FIALETTE
UCM	05075810019	*SINRINAL*	020810014	SPRAY 15 ML
			020810026	SV SPRAY NEB 15 ML

ALLEGATO *B*

ELENCO DELLE SPECIALITÀ MEDICINALI SOTTOPOSTE A REVOCA PARZIALE IN DATA 29 GIUGNO 1991

AZIENDA PRODUTTRICE	Codice fiscale	*SPECIALITÀ MEDICINALE*	Numero di codice	Confezione
ISF	00776670150	*COALIP*	011926021	1000 UL 3F + F
SPA	00747030153	*DISSENTEN*	023694033	GOCCE ORALI 15 ML
ELLEM	07874560159	*ELLEMGER*	022951038	50 CAPSULE
HAMMER	00432000339	*MEZEN*	026417079	BB FLACONE GRANULARE 45 G
BAYROPHARM	00829950153	*NEUTROLAC*	016371041	18 BUSTINE
POLI	00746490150	*SURALGAN*	025996099	30 BUSTINE 200 MG
ROUSSEL PHARMA	00738420157	*SURGAMYL*	025195013	30 COMPRESSE 200 MG
			025195049	30 BUSTINE GRANULATO 200 MG

91A3192

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, visto il provvedimento n. 36/1990 del 16 novembre 1990, il provvedimento n. 1/1991 del 15 gennaio 1991, e il provvedimento n. 13/1991 del 24 aprile 1991, si comunicano i prezzi massimi al consumo comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 16 luglio 1991 e praticabili dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.535
Benzina super senza piombo	»	1.480
Benzina normale	»	1.485
Benzina agricola	»	331
Benzina pesca e piccola marina	»	1.437
Gasolio autotrazione	»	1.115
Gasolio agricoltura	»	318
Petrolio agricoltura	»	307
Gasolio pesca e piccola marina	»	291
Petrolio pesca e piccola marina	»	281

2) *Prodotti da riscaldamento:*

Prezzi massimi in contanti per vendite superiori a 2.000 litri (gasolio e olio combustibile fluido) e per vendite in canistri da 20 litri, franco negozio (petrolio).

		Fasce provinciali *A*	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	1.082	1.087	1.092	1.097	1.102
Petrolio	»	807	812	817	822	827
Olio comb.le fluido	L./kg	574	579	584	589	594

Fasce provinciali:

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa.

B) Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Ascoli, Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni dei prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	18
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	15
Isole minori	»	23

Fino al 31 luglio 1991 le aziende distributrici al consumo sono autorizzate a maggiorare i prezzi dei prodotti da riscaldamento di L./lt 7.

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

Per consegne fino a 2.000 litri i prezzi dei prodotti da riscaldamento sono determinati dal libero mercato.

91A3258

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Conferma del proseguimento delle iniziative di ricerca scientifica nel settore della luce di sincrotrone

Il CIPE, nella seduta del 30 maggio 1991, preso atto della relazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sullo stato di attuazione delle iniziative di ricerca nel settore della luce di sincrotrone riguardanti i laboratori di Grenoble (ESRF) e di Trieste (ST), ha confermato il proseguimento delle iniziative di ricerca scientifica e tecnologica nel settore della luce di sincrotrone presso i suindicati laboratori, il cui costo aggiuntivo è valutato, per il periodo 1992-1994, nei limiti, rispettivamente, di 10 miliardi e di 140 miliardi di lire.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle previste iniziative, nel limite massimo di lire 100 miliardi, di cui 10 per ESRF e 90 per ST, per il triennio 1992-1994, tenuto conto degli apporti finanziari provenienti da altre contribuzioni e/o dal fondo di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, si provvederà, in ragione di 30 miliardi di lire per l'anno 1992, con le risorse finanziarie stanziate sullo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

91A3202

Approvazione del programma di attività della commissione tecnica per la spesa pubblica per l'anno 1991

Il CIPE, nella seduta del 30 maggio 1991, preso atto del rapporto annuale sull'attività della commissione tecnica per la spesa pubblica e dei risultati della medesima conseguiti nel 1990, ha deliberato di approvare il programma di attività per l'anno 1991 della commissione stessa, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 878 del 1986.

91A3203

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Prezzo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
	annuale	L. 315.000
	- semestrale	L. 170.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	annuale	L. 56.000
	semestrale	L. 40.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	L. 175.000
	semestrale	L. 95.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
	- annuale	L. 600.000
	- semestrale	L. 330.000
Tipo G	Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:	
	- annuale	L. 800.000
Tipo H	Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:	
	- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 6 7 0 9 1 *

L. 1.200